

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO - ROMA

RICORSO con istanza di SOSPENSIVA

Per il Dott. CERRONE Mirko, nato a Civitavecchia il 25.5.1973, C.F. CRRMRK73E25C773H, elettivamente domiciliato in Roma, via Orti della Farnesina n. 155, presso lo studio degli Avv. Claudia Zhara Buda (C.F. ZHRCLD62P66C351Y; p.e.c. claudiazharabuda@ordineavvocatiroma.org; fax 063296457) e Massimo Zhara Buda (C.F. ZHRMSM67P23C351S; p.e.c. massimozharabuda@ordineavvocatiroma.org; fax 063296457) che lo rappresentano e difendono unitamente o disgiuntamente giusta delega a margine del presente atto

RICORRENTE

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, Roma.

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

Uttaro Anna Maria, residente in via delle Acacie n. 135, 00171 Roma

Caprile Claudia, residente in Via A. Albricci n. 7, 00135 Roma

Stramazzotti Angela, residente in Via Copenaghen 30/A 00055 Ladispoli (Rm)

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

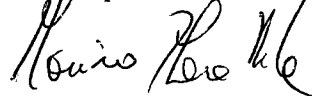
del Decreto del Direttore Generale n. 47 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio V, (All. 1) di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente, classe di concorso A033 – Tecnologia, pubblicato sull'Albo e sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio in data

Con le più ampia facoltà di legge, compresa quella di presentare memorie e motivi aggiunti, di presentare ed accettare rinunce agli atti ed al giudizio e di nominare difensori, anche quali sostituti processuali, delego gli Avv. Claudia e Zhara Buda e Massimo Zhara Buda a rapprese-tarmi e difendermi, unitamente o disgiuntamente, nel giudizio cui si riferisce il presente atto.

Eleggo domicilio presso il loro studio in Roma, Via Orti della Farnesina n. 155.



Visto per autentica



31.3.2014, nella parte in cui ha omissis di valutare determinati titoli del ricorrente e, quindi, ha attribuito il punteggio totale di punti 72,00 invece di 75,00, con conseguente inserimento dell'interessato in posizione deteriore e non utile della graduatoria;

di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente,

NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

del ricorrente a vedersi riconosciuti ed adeguatamente valutati, nell'ambito della sopra detta procedura concorsuale, i titoli professionali del diploma di laurea e dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto.

FATTO

- Con decreto del Direttore per il Personale Scolastico n. 82 del 24.9.2012 (All. 2), (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale – concorsi n.75 del 25 settembre 2012- di seguito anche Bando) sono stati indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l'all. n. 1 che costituiva parte integrante del decreto contenente il bando.
- Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, di specifico interesse ai fini del presente ricorso, l'articolo 12 del Bando (Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli) disponeva che: *"I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 81, la cui tabella con relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell'allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la*

presentazione della domanda di ammissione. 2) La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3) Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'Ufficio scolastico regionale competente comunicazione del superamento della prova orale presenta al direttore generale del medesimo Ufficio i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 della legge 1 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione".

- Il Dott. Mirko Cerrone ha presentato, in data 27.10.2012, regolare domanda all'Ufficio Scolastico Regionale Lazio (di seguito anche USRLazio) di ammissione alla selezione per la Classe di Concorso A033 – Tecnologia (All. 3). E' importante evidenziare, ai fini dei diritti che intendono farsi valere, che il Dott. Cerrone ha indicato sin dalla domanda il possesso del titolo di "Laurea in architettura (ordinamento precedente al DM 38/08)", conseguita il 27.6.2000, nell'anno accademico 1999/2000 presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" con il voto di 102/110.
- Superate le prove preselettive e le prove scritte, con DDG dell'USRLazio n. 247 del 9.8.2013, del quale è stato dato avviso sul sito, sono stati indicati i candidati ammessi alle prove di laboratorio e pratiche, di cui all'art. 9, comma 1 del Bando, per la Classe di Concorso A033; tra questi vi era anche l'odierno ricorrente.

- Il Dott. Cerrone partecipava alla prova pratica di laboratorio, superandola; ed infatti, con avviso sul sito dell'USRLazio del **12.11.2013** venivano indicati i candidati che avevano superato la prova di laboratorio, tra i quali vi era l'odierno ricorrente. Con successiva comunicazione via mail del **25.11.2013** (All. 4) gli veniva comunicato il superamento della prova scritta con 24/30 e della prova pratica con 10/10; veniva, pertanto, invitato a presentarsi il giorno 20.12.2013 per l'estrazione della traccia della lezione simulata in cui si articolava la prima parte della prova orale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett.a) del Bando ed il giorno 21.12.2013 per la lezione simulata ed il colloquio di cui alla lett. b) del suddetto comma 3.
- Con lettera raccomandata del 23.12.2013, spedita in data **28.12.2013** (All. 5), il Dott. Cerrone, alla luce del superamento di tutte le prove del concorso (scritta, laboratorio ed orale), chiedeva che venisse valutata, oltre alla laurea, già dichiarata nella domanda di concorso, anche l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto ottenuta nell'anno 2002 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". A detta comunicazione veniva allegata copia dei titoli.
- In data **20.2.2014** veniva pubblicato sull'Albo e sul sito istituzionale dell'USRLazio il decreto n. 25 (All. 6) di pari data, avente ad oggetto l'approvazione in via provvisoria della graduatoria generale di merito per la Classe di Concorso A033 – Tecnologia; all'art. 2 dello stesso si invitava chiunque avesse interesse a far pervenire reclamo scritto per la correzione di eventuali errori od omissioni entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, tramite fax o posta elettronica. Il Dott. Cerrone veniva inserito nella posizione n.91, con un punteggio totale di

72,00 punti, così articolati: prova scritta punti 24, prova pratica punti 10, prova orale punti 38 e **titoli punti 0**.

- Immediatamente, in data **21.2.2014**, il Dott. Cerrone proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 2 del bando (All. 7), denunciando come non risultassero valutati alcuni titoli accademici e professionali, pur adeguatamente segnalati sin dalla domanda di partecipazione al concorso e prodotti in copia. Ritenendo che l'omessa valutazione fosse il frutto di un mero errore materiale, atteso che, tra l'altro, il titolo della laurea costituiva un requisito per la partecipazione al concorso, il Dott. Cerrone chiedeva l'immediata correzione della graduatoria di merito provvisoria, laddove non erano stati valutati i titoli: Laurea conseguita nell'anno 1999/2000 con votazione 102/110 (punti 2,00), e Abilitazione all'esercizio della professione di architetto, ottenuta nel 2002 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (punti 1,00).
- Al reclamo non seguiva alcun riscontro; semplicemente veniva pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva – che oggi si impugna *in parte qua* - nel quale la valutazione dell'odierno ricorrente è rimasta sostanzialmente invariata; infatti, il punteggio totale rimaneva di 72,00 punti ed il punteggio relativo ai titoli rimaneva pari a 0,00. La posizione in graduatoria variava da 91 a 92, probabilmente per via dell'inserimento di qualche ricorrente.
- In data **9.4.2004** il Dott. Cerrone, per tutelare i propri diritti a vedersi riconosciuti e giustamente valutati i propri titoli professionali, ai fini del corretto inserimento nell'ordine della graduatoria, presentava all'USRLazio istanza di accesso agli atti (All. 8), in esito alla quale gli

veniva rilasciata copia dell'allegato stralcio del verbale del 5 marzo 2014, redatto dalla I sottocommissione del concorso per docenti, incaricata di esaminare i reclami avverso la graduatoria generale provvisoria pubblicata in data 20.2.2014 dall'USRLazio. Con riferimento alla posizione di Cerrone Mirko ed alla mancata valutazione dei titoli da questi segnalata è stata espressa la seguente unica motivazione. *"Laurea ed abilitazione esercizio libera professione non valutabili in quanto non dichiarate nella domanda di partecipazione"*.

La graduatoria finale, nella parte in cui ha continuato a non tener conto dei titoli professionali del Dott. Cerrone, segnalati ed inviati in copia, è evidentemente illegittima, illogica e va, quindi, annullata, previa immediata sospensione, per il seguente

MOTIVO DI DIRITTO

- 1) Violazione dell'art. 12 del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per illogicità manifesta, Omessa valutazione di titoli contemplati dal Bando.**

Come illustrato nella precedente parte in fatto e documentato, (vedasi il Bando, ns. All. 2), il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, di indizione dei concorsi su base regionale, prevedeva all'art. 12, comma 2, che *"La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"*. Ai sensi del successivo comma 3, la presentazione degli stessi sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione del superamento della prova orale.

Nel caso di specie, il Dott. Cerrone ha dimostrato, producendo copia della domanda di partecipazione al concorso, di aver dichiarato sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il Titolo *"Laurea in architettura (ordinamento precedente al DM 39/98), conseguito il 27.6.2000, Anno accademico 1999/2000; Votazione 102/110 presso Roma – Università degli Studi "La Sapienza"*.

Peraltro, il titolo di laurea costituiva un requisito indefettibile per la partecipazione alla Classe di Concorso A033 – Tecnologia ed andava analiticamente segnalato nella domanda, così come ha fatto il Dott. Cerrone; ragione per cui il Ministero non avrebbe potuto in nessun caso omettere di valutare il titolo che, per di più, nel caso specifico, era stato regolarmente dichiarato sin dalla proposizione della domanda.

La richiesta di valutazione dei titoli veniva reiterata dall'interessato con lettera all'USRLazio del 23.12.2013, nella quale si chiedeva oltre alla valutazione del diploma di laurea conseguita nella anno accademico 1999/2000 con votazione di 102/110, anche l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, ottenuta nell'anno 2002 presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", di cui è stata allegata copia.

Quanto alla produzione (peraltro mai contestata) dei titoli posseduti, questi sono stati depositati in copia subito dopo l'effettuazione delle prove orali.

Quando, con il reclamo tempestivamente proposto in data 24.2.2014, subito dopo la pubblicazione della "graduatoria provvisoria", il Dott. Cerrone ha segnalato l'errore – ritenuto materiale – di valutazione, l'Amministrazione non avrebbe dovuto esimersi dal prendere in considerazione i detti titoli, attribuendo il corretto punteggio di cui all'All. 4 del Bando e modificando

conseguentemente la graduatoria finale.

Ai sensi dell'All. 4 al Bando, espressamente richiamato dall'art. 12 del Bando medesimo, la laurea con punteggio superiore a 101/110, avrebbe dovuto ricevere 2 punti (vedasi voce A.1.1), mentre l'abilitazione all'esercizio della professione avrebbe dovuto ricevere 1 punto (vedasi voce A.2.2 dell'All. 4), senza alcun margine discrezionale di valutazione. L'assegnazione di tre ulteriori punti avrebbe comportato l'inserimento in posizione superiore della graduatoria.

A seguito della proposizione del reclamo da parte dell'interessato, la sottocommissione del concorso per docenti, classe di concorso A033, incaricata di esaminare i reclami, ha statuito che la laurea e l'abilitazione all'esercizio della libera professione non fossero valutabili, in quanto non dichiarate nella domanda di partecipazione, il che, almeno con riferimento al diploma di laurea, non corrisponde al vero, perché, come dimostrato, il possesso del diploma di laurea era stato indicato ed anche in maniera pienamente circostanziata.

E' di tutta evidenza la violazione da parte dell'Amministrazione resistente del decreto di indizione del bando, nella parte in cui non si è attenuta al vincolo di valutare i titoli contemplati nell'All. 4 del Bando e regolarmente dichiarati dall'interessato.

L'USRLazio dovrà quindi conteggiare i due indicati titoli accademici, a seguito dell'attribuzione di ulteriore punteggio, e reinserire conseguentemente il ricorrente nell'appropriato posto della graduatoria.

Il caso sottoposto all'Ecc.mo Tribunale costituisce evidentemente un mero errore materiale dell'Amministrazione resistente, che quest'ultima ha

P.Q.M.

si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, voglia annullare, previa sospensione, il Decreto del Direttore Generale n. 47 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio V, di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente, classe di concorso A033 – Tecnologia, pubblicato sull'Albo e sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio in data 31.3.2014, nella parte in cui ha ommesso di valutare determinati titoli del ricorrente e, quindi, ha attribuito il punteggio totale di punti 72,00 invece di 75,00, o quanto meno 74,00, con conseguente inserimento dell'interessato in posizione deteriore della graduatoria; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente e conseguentemente riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti ed adeguatamente valutati, nell'ambito della sopra detta procedura concorsuale, i titoli professionali del diploma di laurea e dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto.

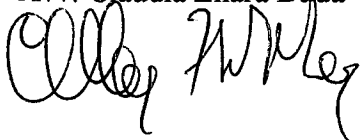
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si fa riserva di produrre memorie aggiunte e ulteriori documenti e mezzi di prova, anche in relazione alle eventuali difese del Ministero resistente.

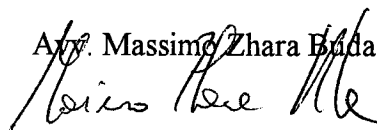
Ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che la causa verte in materia di pubblico impiego.

Roma, 15 maggio 2014

Avv. Claudia Zhara Buda



Avv. Massimo Zhara Buda



Relata di notifica ex art. 4 Legge 21.1.1994, n. 53

Rep. n. 106

Io sottoscritto, Avv. Massimo Zhara Buda, con studio in Roma, Via Orti della Farnesina n. 155, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 562 del 16 marzo 2006, per conto dell'Arch. Mirko Cerrone, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra a:

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76488626707-6, spedita dall'Ufficio postale di Roma n. 51...;
- 2) Uttaro Anna Maria, residente in via delle Acacie n. 135, 00171 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76488626706-5, spedita dall'Ufficio postale di Roma n. 51...;
- 3) Caprile Claudia, residente in Via A. Albricci n. 7, 00135 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76488626705-3, spedita dall'Ufficio postale di Roma n. 51...;
- 4) Stramazzotti Angela, residente in Via Copenaghen 30/A, 00055 Ladispoli (Rm), a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76529453261-8, spedita dall'Ufficio postale di Roma n. 51...;

Roma, 19 maggio 2014

Avv. Massimo Zhara Buda

